

ATTI PARLAMENTARI

XII LEGISLATURA

Doc. III

N. 4

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DAI DEPUTATI

ANTONIO MAZZONE *Presidente*; ALFONSO PECORARO SCANIO, ELIO VITO *Vicepresidenti*; LUCA AZZANO CANTARUTTI, RICCARDO PERALE e ANTONIO SODA, *Segretari*; *Componenti*: GIUSEPPE ALBERTINI, FRANCESCO MARIA AMORUSO, MARIA ANNA CALABRETTA MANZARA, FLAVIO GIOVANNI CASSELLI, LUCIANO CIOCCHETTI, CARLO CONTI, ANTONIO DEL PRETE, BENITO FALVO, GIACOMO GARRA, TULLIO GRIMALDI, FRANCESCO LA SAPONARA, MARCELLO LAZZATI, PIETRO MILIO, ANGELO MUZIO, MAGDA NEGRI, PAOLO ROMANI, LUIGI ROSSI, GIANFRANCO ROTONDI, ALESSANDRO RUBINO, LUIGI SARACENI, FERDINANDO SCHETTINO, VINCENZO SIMONELLI, SONIA VIALE e ADRIANA VIGNERI

sull'elezione contestata del deputato Italo Aldo Reale per il Collegio uninominale n. 7 della XXIII Circoscrizione Calabria

Relatore: PIETRO MILIO, *Relatore per la Circoscrizione*

Presentata alla Presidenza il 3 agosto 1995

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Giunta delle Elezioni ha deliberato di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del deputato Italo Aldo Reale, proclamato nel Collegio uninominale n. 7 della XXIII Circoscrizione Calabria, e la proclamazione in suo luogo del candidato Giuseppe Galati.

I fatti e le ragioni che hanno indotto la Giunta, nella seduta pubblica del 2 agosto 1995, a pronunciarsi in tal senso sono di seguito esposti.

* * *

A conclusione delle operazioni elettorali conseguenti al voto del 27 e 28 marzo 1994, per il Collegio uninominale n. 7 della XXIII Circoscrizione Calabria, è stato proclamato eletto dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale il candidato Italo Aldo Reale, con voti 22.920. Al secondo posto per numero di voti è risultato il candidato Giuseppe Galati con voti 22.502, e quindi con 418 voti in meno rispetto al proclamato.

All'esito delle votazioni è pervenuto tempestivamente alla Camera un ricorso sottoscritto dal candidato Giuseppe Galati nel quale si lamentava l'illegittimo annullamento di un rilevante numero di schede contenenti voti a favore del ricorrente. Si affermava nel medesimo ricorso che a tale illegittimo annullamento le sezioni elettorali erano pervenute sul presupposto che dovessero essere ritenute invalide quelle schede sulle quali la preferenza fosse stata espressa con un segno sul contrassegno e un segno sul nome del candidato ovvero con più segni; e si esponevano le ragioni per cui la legge elettorale avrebbe dovuto invece essere interpretata diversamente ritenendo valide tali schede. Si affermava esplicitamente che non è dubitabile che i voti espressi con più segni nel rettangolo relativo al candidato nel Collegio uninominale siano perfettamente validi.

Sulla base di tali presupposti, e tenuto conto del margine numerico tra proclamato e secondo candidato per numero di voti, il ricorrente chiedeva che la Giunta delle Elezioni procedesse alla revisione dei risultati elettorali di tutte le sezioni del Collegio uninominale n. 7 ed al controllo delle schede nulle, bianche e contestate, allegate ai verbali delle sezioni stesse, nonché alla revisione delle schede valide.

* * *

In data 6 dicembre 1994, la Giunta, sulla base della proposta del relatore Angelo Muzio, deliberava di procedere alla verifica delle

schede bianche, nulle e contestate per l'elezione nel Collegio uninominale n. 7, costituendo all'uopo un Comitato di verifica, formato, oltre che dal relatore, dai deputati Luciano Ciocchetti, Gianfranco Rotondi e Francesco Maria Amoruso.

Il relatore Angelo Muzio rimetteva la propria relazione alla Giunta in data 14 febbraio 1995, dando conto dei risultati della revisione delle schede bianche, nulle e contestate del Collegio uninominale n. 7, esaminato congiuntamente ad altri collegi della Circonscrizione oggetto di reclami. Il relatore faceva presente che i criteri adottati dal Comitato di verifica, con posizioni non univoche al suo interno, erano stati i seguenti:

1) validità delle schede aventi apposti fino a due segni non comportanti di per sè riconoscibilità del voto, nelle varie ipotesi di un segno sul nome e uno su un simbolo, due segni su due simboli, due segni altrimenti posti nello spazio del riquadro;

2) non validità delle schede con più di due segni;

3) revoca in dubbio di numerose schede già bianche rinvenute votate in differenti sezioni, in relazione alla singolarità del fenomeno.

Sulla base dei criteri enunciati ed applicati dal Comitato di verifica (in presenza di riserve sia del relatore sia dei componenti), il ricorrente risultava aver superato il proclamato di 14 voti. Il relatore quindi proponeva, vista l'esiguità dello scarto numerico, di procedere alla revisione delle schede valide. Al seguito della discussione svolta in Giunta in data 15 febbraio 1995, la Giunta stessa dopo ampio dibattito respingeva la proposta del relatore in quanto non conforme all'articolo 7 del Regolamento interno e quindi inidonea all'ulteriore corso del procedimento.

A seguito delle dimissioni del relatore Angelo Muzio veniva nominato relatore l'onorevole Pietro Milio.

La Giunta, nella seduta del 21 febbraio 1995, deliberava di acquisire con urgenza le schede valide del Collegio uninominale n. 7 e di procedere alla loro revisione, dopo che il nuovo relatore Milio, preso atto dei dati della verifica delle schede bianche, nulle e contestate del Collegio uninominale n. 7, aveva ritenuto di non poter far altro che proporre la contestazione del proclamato sulla base dei risultati numerici del lavoro svolto dal Comitato di verifica.

Dopo che il Comitato di verifica era stato allargato chiamandone a far parte tutti i componenti della Giunta, nella seduta del 28 marzo 1995 venivano rimesse dal relatore le conclusioni della ulteriore verifica delle schede valide, sulla base delle quali i risultati definitivi conseguenti alla revisione di tutte le schede di tutte le sezioni del Collegio vedevano il ricorrente in vantaggio sul proclamato di 140 voti. Il relatore quindi proponeva alla Giunta, che deliberava in tal senso, di approvare le modifiche alle cifre dei voti validi e alle cifre individuali dei candidati nel Collegio interessato e di dichiarare contestata l'elezione del deputato Italo Aldo Reale.

In data 5 aprile 1995 si svolgeva in Assemblea la discussione sulla proposta di contestazione di altri deputati. All'esito di tale

dibattito l'Assemblea approvava un'ordine del giorno di rinvio degli atti alla Giunta in riferimento ai criteri di validità delle schede elettorali e alla tutela del principio del contraddittorio.

La Giunta delle Elezioni procedeva quindi in data 26 aprile 1995 alla seduta pubblica sull'elezione contestata del deputato Italo Aldo Reale, in occasione della quale il relatore Pietro Milio richiamava l'esito della verifica di tutte le schede del Collegio interessato, in base al quale il ricorrente Giuseppe Galati risultava al primo posto con un vantaggio di 140 voti.

Dopo l'intervento del resistente onorevole Reale, che contestava il mancato rispetto nella fase istruttoria del principio del contraddittorio, la Giunta si riuniva in Camera di Consiglio e, preso atto dell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea in merito ad altre elezioni contestate, deliberava di procedere ad un'ulteriore istruttoria sul ricorso proposto dal candidato Giuseppe Galati, nella quale applicare il principio del contraddittorio conformemente ai deliberati di Assemblea.

La Giunta ha quindi proceduto al supplemento di istruttoria, sulla base dei seguenti criteri applicativi del principio del contraddittorio, approvati nella seduta del 13 giugno 1995:

1) il relatore, prima della visione delle schede ad opera delle parti procede — sottoscrivendo apposito verbale — alla verifica dello stato delle buste che le contengono;

2) la visione delle schede ad opera delle parti avviene per ogni collegio entro un termine fissato dalla Giunta di 5 giorni, per le schede bianche, nulle e contestate, e di 15 giorni per le schede valide. Il termine decorre non prima di 5 giorni dopo la comunicazione. La richiesta da parte degli interessati e l'effettuazione di sessioni con il relatore non sospendono i termini;

3) per la visione delle schede valide, le parti possono procedere alla visione delle schede secondo il calendario loro comunicato, con il quale, nei giorni assegnati, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 17, è ripartito il materiale elettorale disponibile per la verifica in relazione a gruppi di sezioni elettorali e a periodi di più giorni;

4) il diritto di prendere visione delle schede può essere esercitato dalle parti solo nei termini fissati e nei periodi indicati nel calendario;

5) le parti possono procedere alla visione delle schede di persona e, congiuntamente o disgiuntamente, a mezzo del proprio difensore;

6) in via transitoria, per i procedimenti di verifica per i quali alla data del 13 giugno 1995 si sia già aperta la fase della discussione pubblica, si pongono a disposizione delle parti le schede elettorali procedendo, ove richiesto, a una o più sessioni con il relatore, il quale rimette le proprie conclusioni alla Giunta in seduta pubblica, ai fini della decisione in camera di consiglio sui criteri di validità delle schede e su quant'altro necessario in merito e in procedendo.

* * *

Il supplemento d'istruttoria svolto in contraddittorio dal relatore e dalle parti, con sessioni tra lo stesso relatore e le parti, e dopo la ricognizione di tutto il materiale elettorale ad opera degli interessati, ha modificato il risultato determinatosi a seguito della prima verifica: il proclamato è risultato avere 22.861 voti validi e il ricorrente 23.021 voti validi, con un residuo scarto di 160 voti a favore di quest'ultimo.

Le variazioni della posizione elettorale del deputato Reale e del ricorrente Galati sono state ottenute a seguito di proposte di nullità e di validità specificamente evidenziate.

* * *

All'udienza pubblica del 2 agosto 1995, seguita al supplemento d'istruttoria in contraddittorio, il relatore ha dato conto degli esiti numerici del medesimo, che non hanno modificato, sulla base dei criteri già assunti, il risultato complessivo. Sono quindi intervenute le parti e hanno confermato gli assunti espressi nelle memorie depositate.

Sono state respinte le pregiudiziali inerenti la legittimità della procedura esperita e l'opportunità di investire di questioni procedurali la Giunta per il regolamento, assumendo, sulla base di quanto rilevato dal relatore, il pieno rispetto dei termini regolamentari, la corretta applicazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea del 5 aprile 1995, nonché l'insussistenza di presupposti per attivare la Giunta per il regolamento (sia per la possibilità di dirimere in Giunta le questioni insorte, sia per il coinvolgimento di norme del Regolamento interno piuttosto che di quello della Camera). La Giunta si è quindi riunita in Camera di Consiglio alla presenza dei seguenti deputati, presenti per tutta la durata dell'udienza pubblica: Giuseppe ALBERTINI, Francesco Maria AMORUSO, Maria Anna CALABRETTA MANZARA, Flavio Giovanni CASELLI, Luciano CIOCCHETTI, Carlo CONTI, Antonio DEL PRETE, Benito FALVO, Giacomo GARRA, Tullio GRIMALDI, Francesco LA SAPONARA, Marcello LAZZATI, Antonio MAZZONE, Pietro MILIO, Angelo MUZIO, Magda NEGRI, Alfonso PECORARO SCANIO, Riccardo PERALE Paolo ROMANI, Gianfranco ROTONDI, Alessandro RUBINO, Luigi SARACENI, Ferdinando SCHETTINO, Vincenzo SIMONELLI, Antonio SODA, Sonia VIALE, Adriana VIGNERI ed Elio VITO.

La Giunta ha quindi adottato il seguente dispositivo:

« La Giunta delle Elezioni,

in udienza pubblica, udita l'esposizione del relatore e gli interventi delle parti, riunitasi in Camera di Consiglio,

considerato l'ordine del giorno dell'Assemblea del 5 aprile 1995,

respinte le questioni pregiudiziali proposte dalla parte resistente,

determinati in 22.861 i voti validi del deputato Italo Reale e in 23.021 i voti validi del candidato Giuseppe Galati;

ritenute valide le schede elettorali con più segni apposti nel riquadro purché non evidenzino elementi di riconoscibilità del voto diversi dalla pluralità di segni ovvero elementi di incertezza di espressione della volontà dell'elettore,

accoglie

il ricorso presentato dal candidato Giuseppe Galati e, respinto ogni contrario avviso in procedendo e nel merito,

delibera

di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione per il Collegio uninominale n. 7 della XXIII Circoscrizione Calabria del deputato Italo Aldo Reale e la proclamazione in suo luogo del candidato Giuseppe Galati.

Così deciso in Roma, in questa sede, alle ore 19,10 ».

* * *

La Giunta delle Elezioni con la presente relazione propone quindi l'accoglimento della parte propositiva del dispositivo adottato nella seduta pubblica del 2 agosto 1995.

